

**TRIBUNALE DI PESCARA**  
**Ufficio del Giudice di Pace**

**Linee guida per l'applicazione dei parametri di cui ai D.M. n. 55 del 10.03.2014 e n. 37 del 8.03.2018 (entrato in vigore il 27.4.2018) nei casi di liquidazione da parte dell'Autorità Giudiziaria dei compensi professionali ai difensori nei giudizi penali avanti il Giudice di Pace**

**Ambito di applicazione**

Le presenti linee guida costituiscono punto di riferimento per la liquidazione degli onorari per attività professionale prestata a favore di imputati e persone offese ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 DPR 115/02), imputati dichiarati o di fatto irreperibili (art. 117 DPR 115/02), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 DPR 115/02).

Il protocollo avrà efficacia dal 6.11.2019.

**Criteri adottati**

L'adozione di linee guida ha lo scopo di individuare dei criteri standardizzati, anche numerici, al fine di rendere effettiva, rapida ed agevole la liquidazione dei compensi professionali nonché di limitare le divergenze tra quanto richiesto e quanto liquidato. Come previsto dal comma 3 dell'art. 12 del D.M. 55/2014 il compenso è liquidato per fasi.


Il difensore si impegna ad indicare nell'istanza di liquidazione le attività svolte in relazione alla fase e ad allegare i documenti per le spese eventualmente sostenute.


I compensi previsti per le singole fasi saranno ovviamente liquidati solo qualora si riscontri lo svolgimento di attività - come esemplificate nel citato art. 12 D.M. 55/14 - ad esse riconducibili.

Le linee guida prevedono, per la fase dibattimentale, due tipologie di processi:

- **Tabella 1:** processi di semplice e rapida definizione, senza istruttoria dibattimentale, definiti ex artt. 34 e 35 D.Lvo n.274/2000 e con remissione di querela
- **Tabella 2:** processi con istruttoria dibattimentale

Tutti gli importi concordati tengono conto dei parametri fissati dal D.M. 55/14 e della riduzione di cui all'art. 106 bis DPR 115/02.

1  




In ipotesi di **difesa congiunta** di più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il difensore presenterà una richiesta di liquidazione unica e, previa riunione dei procedimenti di cui al mod. 27, il compenso sarà aumentato nella misura del 30% per ciascun soggetto fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10% oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta.

In ipotesi di **riunione di processi per reati connessi** richiesta dai difensori nonché di **tentativo di conciliazione obbligatorio**, si concorda che tali attività siano da ricondurre alla "fase introduttiva".

In relazione a quanto già previsto dall'art. 2 D.M. 55/14 le parti concordano nel fissare la percentuale per il rimborso a titolo di spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.

### **Continuità della difesa di ufficio**

Il Giudice nominerà, nelle diverse udienze, in caso di mancata presenza del difensore di fiducia o del difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 1, c.p.p., in deroga ai turni di reperibilità stabiliti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, lo stesso difensore - qualora sia presente personalmente - designato in sostituzione ex art. 97, comma 4, c.p.p. in precedenza, essendo in tal modo assicurata una difesa effettiva all'imputato e non ostando in tale senso il dato normativo (art. 97, comma 4, c.p.p.).

### **Avvicendamento di più difensori nell'ambito dello stesso procedimento**

Qualora nel corso del medesimo processo intervengano più difensori - siano essi difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato ovvero difensori di ufficio ex art. 97 co. 1° e co. 4° c.p.p. - attesi i limiti previsti dall'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 sul limite massimo degli importi liquidabili, ove più difensori abbiano svolto attività riconducibili ad identiche fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), si applicheranno per ognuna di tale fase i parametri medi ridotti di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 (massimo liquidabile nel settore del patrocinio a spese dello Stato), ridotti in proporzione al numero dei difensori intervenuti aventi titolo alla liquidazione. In ogni caso, la liquidazione in favore di ogni singolo difensore avverrà solo alla definizione del giudizio.

### **Elezione di domicilio**

In applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo Cass sez. IV n. 12243 del 13.2.2018) l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale.



Ne deriva che qualora l'istanza di ammissione contenga l'elezione di domicilio presso il difensore, il provvedimento di ammissione al beneficio conterrà l'espressa indicazione del domicilio, che varrà per l'intero processo, salva espressa modifica che dovrà essere allegata e depositata nel fascicolo del processo.

### **Modalità di liquidazione**

I difensori depositano in cancelleria l'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato utilizzando, se del caso, il modello allegato al presente protocollo.

I criteri espressi nelle linee guida saranno applicabili solo ed esclusivamente nel caso in cui il difensore ne faccia esplicita richiesta nell'istanza di liquidazione.

Il difensore che intende avvalersi delle linee guida si impegna a presentare l'istanza, unitamente a copia del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (ove emesso da altra autorità giudiziaria), ovvero della documentazione che attesta la irreperibilità anche di fatto dell'assistito, prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta. Nel caso di prestazione di attività a favore di imputato dichiarato irreperibile il difensore si impegna ad indicare la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità che allegherà in copia.

La liquidazione è disposta dal giudice immediatamente e contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta del difensore.


Il provvedimento è notificato immediatamente alle parti dandone atto nel verbale di udienza.

La liquidazione sarà differita per il tempo strettamente necessario soltanto qualora, alla presentazione dell'istanza, il difensore non sia ancora in possesso, per ritardi ascrivibili agli uffici tempestivamente interpellati (anagrafe, DAP, consolati), della documentazione che deve allegare secondo quanto indicato ai punti precedenti.

Nel caso di prestazione di attività in favore di **imputato insolvente**, il difensore si impegna altresì a dimostrare, mediante allegazione di documentazione, non appena divenuta disponibile, di avere inutilmente esperito le procedure per il rintraccio del proprio assistito e/o le procedure esecutive finalizzate al recupero del credito, così come previsto dal successivo punto.

### **LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL DIFENSORE DI UFFICIO - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA**

A) Persona difesa: CITTADINO ITALIANO RESIDENTE NELLO STATO



- Parcella e atto di costituzione in mora recapitato in alternativa presso la residenza anagrafica, ovvero il domicilio dichiarato, ovvero, se risulta in atti, presso il luogo ove esercita abitualmente attività lavorativa;
- Pignoramento mobiliare negativo (ovvero pignoramento inesitato dopo due accessi consecutivi) ovvero, qualora risulti in atti, lo svolgimento dell'attività lavorativa o l'esistenza di crediti, pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa del terzo.

B) Persona difesa: CITTADINO STRANIERO RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO O TITOLARE DI PERMESSO DI SOGGIORNO

- Stessa documentazione indicata per il punto A;

C) Persona difesa: CITTADINO ITALIANO DI FATTO IRREPERIBILE

- Parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, ovvero l'ultimo domicilio conosciuto, ovvero il domicilio dichiarato o eletto se diverso dallo studio legale del difensore ovvero se risulta agli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato attività lavorativa;
- Verifica anagrafica aggiornata negativa;
- certificato del D.A.P., dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.


D) Persona difesa: CITTADINO STRANIERO COMPIUTAMENTE IDENTIFICATO, NON \_ RESIDENTE IN ITALIA E DI FATTO IRREPERIBILE DI CUI NON SI CONOSCA LA RESIDENZA ALL'ESTERO

- Parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, ovvero l'ultimo domicilio conosciuto, ovvero il domicilio dichiarato o eletto se diverso dallo studio legale del difensore ovvero se risulta agli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato attività lavorativa;
- verifica anagrafica aggiornata negativa;
- certificato del D.A.P., dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.

E) Persona difesa: CITTADINO STRANIERO SEDICENTE, SENZA FISSA DIMORA, DI FATTO IRREPERIBILE

- certificato del D.A.P., dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.
- In caso di elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio legale del difensore, parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito;
- In caso di elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio legale del difensore verifica anagrafica aggiornata negativa.

F) Persona difesa: CITTADINO STRANIERO DI CUI SI CONOSCE LA RESIDENZA ALL'ESTERO:

4  






- parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica;
- atto di recupero negativo.

G) Per i procedimenti di cui agli artt.10 bis e 14 D.Lvo n.286/1998 e nei quali l'imputato è dichiarato irreperibile o senza fissa dimora, gli adempimenti a carico del difensore d'ufficio sono quelli di cui alla lettera E) del presente protocollo.

#### TABELLA 1

**Processi di semplice e rapida definizione senza istruttoria dibattimentale, definiti ex artt. 34 e 35 D.Lvo n.274/2000 e remissione di querela: € 530,00**

Fase di studio	€ 120
Fase introduttiva	€ 200
Fase decisoria	€ 210


#### TABELLA 2

**Processi con istruttoria dibattimentale: € 820,00**

Fase di studio	€ 120
Fase introduttiva	€ 150
Fase istruttoria	€ 290
Fase decisoria	€ 260

#### **SPESE SOSTENUTE DAI DIFENSORI DI UFFICIO PER IL RECUPERO DEI COMPENSI**

Preso atto del contrasto giurisprudenziale in ordine al riconoscimento al difensore di ufficio dei compensi per attività di recupero del credito professionale (per tutte Cass. . sez. IV 46741/07 in senso contrario e Cass. sez. III 37406/07 in senso favorevole) ed anche al fine di ridurre il contenzioso, le parti concordano una liquidazione forfettaria delle spese sostenute per la procedura di tentato recupero del credito.






Tale liquidazione forfettaria, comprensiva di compensi e spese, in linea con i parametri medi previsti per la liquidazione del compenso nelle procedure di ingiunzione (modalità presa in considerazione in quanto meno onerosa rispetto al contenzioso) e nella considerazione dello scarto tra i compensi riconosciuti in sede giudiziali e quelli liquidabili secondo il regime del patrocinio a spese dello stato (applicabile ai sensi dell'art. 116 DPR n. 115/2002), viene fissata nella misura di € 300,00 per la fase giudiziale relativa alla formazione del titolo esecutivo (salvo il caso in cui la liquidazione contenuta nel titolo esecutivo sia inferiore ed indipendentemente dall'azione di recupero prescelta) ed € 100,00 per spese e fase esecutiva, oltre agli accessori di legge (iva, cap e spese generali nella misura del 15%)

#### COMMISSIONE PERMANENTE


Si conferma la costituzione della Commissione Permanente, già individuata in seno all'Osservatorio di Giustizia, nel protocollo sottoscritto del 17.7.2016, aggiungendo un giudice rappresentante dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Pescara, 5 novembre 2019


Il Presidente del Tribunale



Il Procuratore della Repubblica




Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati



Il Presidente della Camera Penale



Il Presidente Ass. Difensori di Ufficio



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA**

**ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  
CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DI CERTIFICAZIONE EX D.P.R. 445/00**

All'III.mo Sig. Giudice di Pace competente

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a  
\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
cittadino \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ prov.  
\_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice  
fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | |

poiché privo del codice fiscale, in base all'ordinanza n° 144/04 Corte Costituzionale, nonché a norma degli artt. 6, 2°, e 4, 1°, lett. a) D.P.R. 605/73, autocertifica di essere domiciliato ai fini fiscali in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_,

**P R E M E S S O**

che riveste la qualità di imputato per i reati p. e p. dagli artt. \_\_\_\_\_ nell'ambito del procedimento penale n° \_\_\_\_\_ R.G.N.R.- Procura della Repubblica di \_\_\_\_\_;

che riveste la qualità di persona offesa nell'ambito del procedimento penale n° \_\_\_\_\_ R.G.N.R. - Procura della Repubblica di \_\_\_\_\_, instaurato a carico di \_\_\_\_\_;

- che, edotto del contenuto dell'art. 95 D.P.R. 115/02 - a norma del quale la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, 1°, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37, che la pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio - ai sensi del D.P.R. 445/00,

## AUTOCERTIFICA

- la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato, avendo percepito nel periodo di imposta di cui all'ultima dichiarazione dei redditi relativa all'anno \_\_\_\_\_ i seguenti redditi euro \_\_\_\_\_<sup>1</sup>;

- che i propri familiari conviventi, e i loro rispettivi redditi, sono:

1) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

reddito percepito \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

reddito percepito \_\_\_\_\_;

3) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

reddito percepito \_\_\_\_\_;

4) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

reddito percepito \_\_\_\_\_;

- che, in relazione all'assenza o all'entità minima del reddito sopraindicato ovvero alla percezione di emolumenti che non costituiscono reddito<sup>2</sup>, i mezzi di sostentamento propri e dei componenti del nucleo familiare sono<sup>3</sup>:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

<sup>1</sup>: Indicare sia il reddito imponibile che i redditi esenti da IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte ovvero ad imposta sostitutiva; concorrono a formare il reddito: assegno sociale, assegni familiari, indennità ed assegni erogati a ciechi ed ad invalidi civili, indennità di disoccupazione, risarcimento danni, etc.

<sup>2</sup>: Ad esempio indennità di accompagnamento.

<sup>3</sup>: Specificare anche le condizioni abitative.



- che risulta essere titolare / non risulta essere titolare di beni immobili e/o beni mobili registrati \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

- che non ha riportato condanne passate in giudicato per taluno dei reati indicati dall'art. 76, 4° bis D.P.R. 115/02;

- che non è sottoposto a misure di sicurezza;

- che si impegna a comunicare, nei prescritti termini di legge, le eventuali variazioni di reddito rilevanti per la concessione del beneficio.

Tutto quanto precede l'istante nomina difensore di fiducia l'avv. \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_.

Elegge domicilio:

- presso lo studio del predetto difensore sito in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_
- ovvero in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

### CHIEDE

che codesto Ill.mo Giudice voglia ammettere l'istante al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento summenzionato.

Pescara, \_\_\_\_\_

Per autentica

Avv. \_\_\_\_\_